



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA PROVINCIA DI MODENA

(Approvato con voto unanime dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria nella seduta del 14 Settembre 2023)

PREMESSA

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (C.T.S.S.) è l'organismo di governo delle politiche per la salute e il benessere sociale che garantisce il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie per il livello provinciale ed il raccordo tra il livello regionale e quello distrettuale. Svolge funzioni di indirizzo, consultive, propulsive, di verifica e controllo, in attuazione e in coerenza con gli atti nazionali e regionali.

Il ruolo di coordinamento e integrazione si esplica in particolare:

- tra Regione e ambiti distrettuali con funzioni di sintesi e raccordo sul piano dell'informazione, del confronto e dell'ascolto;
- tra gli ambiti distrettuali al fine di produrre il più alto livello, possibile e necessario, di armonizzazione, coerenza e equità, tenendo conto delle specificità distrettuali; in questa ottica la Conferenza può ricomporre un quadro condiviso e dare una cornice di linee comuni alle programmazioni distrettuali triennali (piani di zona);
- tra le politiche sociali e sanitarie nonché tra queste e le politiche che hanno impatto sulla salute e sul benessere sociale della popolazione di riferimento: educazione, formazione e lavoro, casa, mobilità, ambiente, ecc.

TITOLO I ORDINAMENTO

Art. 1 - Composizione della CTSS

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena, per il presente regolamento denominata Conferenza, è composta dai Sindaci dei Comuni della provincia di Modena o loro delegati e dal Presidente della Provincia di Modena.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie provinciali, il Rettore dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e il Presidente dei Comitati Consultivi Interaziendali.

Oltre ai suoi componenti, alla Conferenza possono partecipare su invito del Presidente e a titolo consultivo, limitatamente ad argomenti di specifica competenza, Amministratori Locali, membri dell'Ufficio di supporto, responsabili degli Uffici di Piano, responsabili dei vari Servizi sanitari e sociali, ed altri soggetti interessati.

Art. 2 - Presidente

Il Presidente della CTSS è eletto all'interno dei suoi componenti.

All'atto dell'insediamento, che avviene su convocazione del Presidente della CTSS uscente, la Conferenza elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente (facoltativo), al quale compete svolgere le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'elezione del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente avviene a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, Presidente e Vice Presidente (facoltativo) possono essere eletti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente rimane in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo per cui è stato eletto.

Art. 3 - Composizione dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente della CTSS ed eventuale Vice Presidente, dal Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato individuato nell'ambito della Giunta, e dai Sindaci dei Comuni capo-distretto o loro delegati, individuati nell'ambito delle rispettive Giunte o tra gli altri Sindaci del Distretto.

Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare all'Ufficio di Presidenza i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Provincia e il Rettore dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 4 - Sede della Conferenza

La Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria e l'Ufficio di Presidenza hanno sede presso la sede della Provincia ove, di norma, si riuniscono.

Art. 5 - Ufficio di Segreteria tecnico amministrativa della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

Per il suo funzionamento la CTSS si avvale di un'apposita struttura tecnico operativa denominata Ufficio di segreteria tecnico amministrativa della CTSS. Tale ufficio costituisce il punto di riferimento e raccordo tra Conferenza, Ufficio di Presidenza, le Direzioni generali dell'Azienda USL dell'Azienda Ospedaliera, l'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia e i Comitati Consultivi Interaziendali. I costi relativi al funzionamento della Conferenza sono ripartiti mediante apposite convenzioni fra le Aziende sanitarie. Con successivo atto la Conferenza approverà la composizione di tale Ufficio nonché le forme e le modalità di supporto tecnico alle attività di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Funzioni della Conferenza

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"¹ ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali:

- a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano Sanitario Regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
- b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
- c) esprime parere obbligatorio, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma della L.R. 9 del 2018;
- d) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano Sociale e Sanitario, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale anche in attuazione dell'art. 3-septies del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
- f) assicura l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali in rapporto agli obiettivi di programmazione e riequilibrio, alla distribuzione e alla accessibilità dei servizi e ai risultati di Salute;
- g) esprime parere alla Regione in merito ai risultati aziendali conseguiti dal Direttore generale dell'Azienda USL ed al raggiungimento degli obiettivi ai fini della conferma o meno trascorsi diciotto mesi dalla nomina, ai sensi dell'articolo 3 - bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
- h) indica le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da raggiungere con la predisposizione ed attuazione, a livello distrettuale, dei programmi di azione del Piano per la Salute;
- i) ratifica i programmi di azioni del Piano per la salute predisposti a livello distrettuale previa verifica della loro congruità con gli obiettivi indicati;
- l) individua o modifica la delimitazione dei Distretti;
- m) approva gli indirizzi sull'integrazione socio-sanitaria;

¹ art. 3 c. 14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

n) approva i criteri di riparto dell'FRNA tra i distretti con l'obiettivo di garantire il ri-equilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso.

o) svolge il monitoraggio del processo di attuazione del riordino delle forme pubbliche di gestione di cui alla L.R. 12/2013;

p) promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute individuate nelle programmazioni distrettuali;

q) promuove, in accordo con i Comitati di Distretto e le Aziende sanitarie, modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovra distrettuale, anche tramite specifiche indicazioni regolamentari;

r) promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli Enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari;

s) partecipa alla definizione delle priorità degli interventi in conto capitale finanziabili ai sensi dell'art. 48 L.R. 2/2003 con gli enti titolari della programmazione distrettuale.

Alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (intesa come plenum dei propri componenti), è affidata l'adozione degli atti di maggiore significato istituzionale in cui risulta preponderante il profilo della rappresentatività, in particolare i punti a), c), h), i), l), m).

La Conferenza, nell'ambito degli indirizzi elaborati dall'assemblea, assegna all'Ufficio di Presidenza tutte le restanti determinazioni punti b), d), e), f), g) n) o) del presente articolo, che saranno adottate in nome e per conto della Conferenza stessa.

Relativamente al punto c) l'Ufficio di Presidenza, per motivi dettati dalla necessità di procedere con urgenza, può esprimere parere sui documenti citati nel punto stesso, salvo poi portare a ratifica tali decisioni nella prima seduta utile della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

L'Ufficio di Presidenza relaziona periodicamente l'assemblea in ordine a tutti i punti assegnati dalla Conferenza.

Su richiesta di un numero di componenti l'assemblea che rappresenti 1/3 dei voti assegnati, l'Assemblea può riportare al proprio interno la discussione e la relativa approvazione di questioni normalmente attribuite all'Ufficio di Presidenza.

Art. 7 - Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

All'Ufficio di Presidenza spettano i compiti istruttori e di proposta con riferimento alle funzioni attribuite alla Conferenza dal precedente art. 6.

All'Ufficio di Presidenza spetta altresì l'esercizio delle funzioni assegnate dalla Conferenza secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento relativamente ai punti b) d) e) f) g) n) o).

Nelle materie sopraelencate esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Regione ne prescinde.

L'Ufficio di Presidenza inoltre:

a) esercita ogni altra funzione attribuita dalle disposizioni statali e regionali urgenti;

b) esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 29/2004.

Art. 8 - Convocazioni

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria si riunisce su convocazione del Presidente e comunque almeno due volte l'anno. Il Presidente è tenuto altresì a convocare la Conferenza ogniqualvolta ne facciano richiesta un numero di Sindaci che rappresenti almeno un quarto dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.

Sono fatti salvi gli atti compiuti dalle Conferenze sanitarie che risultano già insediate alla data di adozione del presente regolamento.

Alla convocazione della Conferenza provvede il Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Ogniqualvolta non sia realizzabile la seduta in presenza, il Presidente può disporre di avvalersi della possibilità di svolgimento delle sedute anche con modalità telematica consentendo ai suoi componenti, nonché ai funzionari aventi titolo, di partecipare a distanza alle relative sedute, potendo optare per l'utilizzo di piattaforma idonea a garantire il collegamento in videoconferenza da luoghi diversi con strumenti individuati dagli uffici preposti.

Per il computo del numero legale si sommano, oltre a chi presiede la riunione, i convocati che si trovano nella sala ove si svolge la seduta della Conferenza e i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Conferenza.

Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Conferenza che intervengono in videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento della seduta, a constatare e proclamare i risultati della votazione. A tale fine si precisa che dovrà essere sempre attivo il collegamento video con ciascun partecipante, al fine di verificarne la presenza;
- a consentire al segretario verbalizzante di accertare la regolarità della seduta e di percepire integralmente quanto accade e delle decisioni assunte nel corso della seduta della Conferenza;
- a consentire a tutti i componenti della Conferenza di partecipare alla discussione e alla votazione che dovrà essere espressa singolarmente da ogni componente sugli argomenti in ordine del giorno;

Ciascun componente alla seduta deve assicurare la massima riservatezza del proprio collegamento e si impegna a non rendere percepibile a terzi la riunione in videoconferenza. A tal fine si evidenzia che ogni partecipante in video conferenza deve specificare il proprio nominativo all'atto del collegamento. Il componente che rilevasse difetti di funzionamento del collegamento audio-video deve darne immediata segnalazione.

La scelta della videoconferenza e della sua modalità verrà effettuata all'atto della convocazione della seduta, da parte del Presidente o del Vicepresidente (se eletto).

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti della Conferenza almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

In tali casi, se la maggioranza dei componenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dalla Conferenza.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'Albo e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale nonché negli albi dei Comuni e della Provincia.

Art. 9 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza. Ogni componente ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

Art. 10 - Adunanze

Il Presidente della Conferenza presiede le adunanze e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza o impedimento la seduta è presieduta dal Vice presidente (se eletto).

Le sedute della Conferenza in via ordinaria non sono pubbliche e la seduta si svolge a porte chiuse, con la sola presenza in aula dei componenti della stessa.

Il Presidente rappresenta la Conferenza nelle sedi istituzionali, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere, modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti: in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e, si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza e ne mantiene l'ordine. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.

Art. 11 - Validità delle sedute

Il Presidente apre la seduta dopo avere accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale dei componenti della Conferenza.

La Conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti tale da rappresentare almeno la metà più uno delle quote ponderate. I "pesi" di ogni singolo Comune e dell'amministrazione provinciale, indicati nella tabella allegato n. 1 al presente regolamento, sono calcolati attribuendo un voto ad ogni Comune ed ulteriori voti in ragione di 1 ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000 superiore a 5.000, mentre alla Provincia è attribuito un voto più un numero di voti non inferiore a un decimo di quelli complessivamente attribuiti ai Comuni e comunque non superiore a quella attribuita al Comune capoluogo.

Detta tabella è aggiornata ogni tre anni decorrenti dalla data di insediamento della Conferenza.

Art. 12 Modalità di intervento

Dopo che il Presidente, o altro componente da lui designato, o il componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno ha illustrato l'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti secondo l'ordine di richiesta o di iscrizione.

Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Art. 13 - Deposito e consultazione di atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede in cui si riunisce la Conferenza lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

I Direttori generali delle Aziende sanitarie trasmettono tempestivamente l'elenco degli atti adottati al Presidente della Conferenza.

I componenti della Conferenza hanno il diritto di prendere visione di tali atti nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati, dei precedenti verbali della Conferenza e di tutti gli atti del Direttore generale soggetti a pubblicazione, anche se non aventi diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno. A tali fini il Presidente della Conferenza concorda con il Direttore generale le modalità per la consultazione degli atti.

Art. 14 – Discussione ordini del giorno

Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la stessa, ogni componente della Conferenza può presentare ordini del giorno sull'argomento trattato. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, che ne dà lettura. Il proponente può rinunciare all'ordine del giorno o all'emendamento presentato in qualsiasi momento prima della votazione. Durante la trattazione di un 'argomento', quando nessun altro componente della Conferenza chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

Art. 15 - Votazioni

Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per appello nominale, o per alzata di mano.

Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare non sono computati tra i votanti. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 16 - Pubblicazione degli atti deliberativi

Gli atti deliberativi della CTSS vengono resi pubblici con le più aggiornate modalità in uso a cura dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Gli atti della Conferenza sono sempre trasmessi ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della provincia e alla Regione quando richiesto dalle disposizioni Regionali.

Art. 17 Processo verbale

Il verbale delle riunioni della Conferenza è redatto da un funzionario scelto tra il personale messo a disposizione ai sensi del precedente art. 5, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

I processi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Ogni componente ha diritto, durante la seduta di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Il verbale rimane agli atti ed è consultabile su richiesta dei componenti della Conferenza.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 18 Convocazioni

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente della CTSS, che lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza stesso.

Contestualmente alla convocazione, viene fornita copia del materiale relativo agli argomenti oggetto di discussione.

L'Ufficio di Presidenza informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 19 Adunanze

L'Ufficio di Presidenza decide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le decisioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono adottate a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Alle sedute dell'esecutivo possono partecipare, su invito del Presidente i Direttori Generali delle Aziende sanitarie della provincia.

TITOLO IV RELAZIONI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE

Art. 20 Comitato di distretto

Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:

- a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;
- b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
- c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei;
- d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto;
- e) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti;
- f) cura la predisposizione ed attuazione dei programmi d'azione del Piano per la Salute.

La Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria, deputata a tradurre e comporre le esigenze/bisogni di salute delle collettività locali del territorio di riferimento, nello svolgere le funzioni di verifica della coerenza e compatibilità della politica dei servizi alla politica della salute espressa nei piani per la salute, dovrà valutare le specificità emerse in ambito distrettuale poste dal Comitato di distretto.

Art. 21 Modalità e strumenti per le relazioni con le Organizzazioni sindacali

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria garantisce momenti di confronto e concertazione con le Organizzazioni Sindacali invitandole alle sedute della Conferenza, limitatamente alle materie di reciproco interesse.

Art. 22 - Modalità e strumenti di partecipazione da parte delle rappresentanze delle Organizzazioni del terzo settore e dei cittadini

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, ferme restando e tenuto conto delle specifiche funzioni e competenze dei Comitati di Distretto, garantisce periodici incontri di confronto con i rappresentanti delle associazioni di volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e della cooperazione sociale.

La Conferenza promuove la partecipazione di cittadini e utenti alla valutazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, attraverso la pubblicizzazione dei propri atti e l'organizzazione di momenti pubblici di confronto.

Gli atti deliberativi della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza sono soggetti alle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 23 - Norma finale

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Allegato 1. Attribuzione Voti "pesati"

Comuni	Residenti al 31/12/2022	Voti attribuiti	Peso totale
Bastiglia	4.185	1	1
Bomporto	10.167	1 + 1	2
Campogalliano	8.504	1 + 1	2
Camposanto	3.296	1	1
Carpi	71.869	1 + 7	8
Castelfranco Emilia	33.054	1 + 3	4
Castelnuovo Rangone	14.971	1 + 1	2
Castelvetro di Modena	11.101	1 + 1	2
Cavezzo	7.051	1 + 1	2
Concordia sulla Secchia	8.227	1 + 1	2
Fanano	2.943	1	1
Finale Emilia	14.951	1 + 1	2
Fiorano Modenese	16.850	1 + 2	3
Fiumalbo	1.175	1	1
Formigine	34.467	1 + 3	4
Frassinoro	1.731	1	1
Guiglia	4.096	1	1
Lama Mocogno	2.634	1	1
Maranello	17.307	1 + 2	3
Marano sul Panaro	5.291	1 + 1	2
Medolla	6.438	1 + 1	2
Mirandola	24.085	1 + 2	3
Modena	184.153	1 + 18	19
Montecreto	930	1	1
Montefiorino	2.086	1	1
Montese	3.251	1	1
Nonantola	16.106	1 + 2	3
Novi di Modena	10.072	1 + 1	2
Palagano	2.051	1	1
Pavullo nel Frignano	18.103	1 + 2	3
Pievepelago	2.151	1	1
Polinago	1.583	1	1
Prignano sulla Secchia	3.795	1	1
Ravarino	6.255	1 + 1	2
Riolunato	665	1	1
San Cesario sul Panaro	6.601	1 + 1	2
San Felice sul Panaro	10.697	1 + 1	2
San Possidonio	3.483	1	1
San Prospero	6.072	1 + 1	2
Sassuolo	40.736	1 + 4	5
Savignano sul Panaro	9.563	1 + 1	2
Serramazzoni	8.645	1 + 1	2
Sestola	2.410	1	1
Soliera	15.453	1 + 2	3
Spilamberto	12.825	1 + 1	2
Vignola	25.814	1 + 3	4

Zocca	4.628	1	1
TOTALE Comuni	702.521		114
PROVINCIA	702.521	1 + 11	12
Totale Voti Assegnati			126